

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
Art. 13 Supplemento salariale per il lavoro straordinario

LL

Art. 13

Articolo 13

Supplemento salariale per il lavoro straordinario

¹ Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al personale d'ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.

² Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.

Premessa

Il lavoro straordinario è definito all'articolo 12 della legge sul lavoro.

Capoverso 1

Il lavoro straordinario può essere compensato mediante un supplemento salariale o mediante un congedo. Il supplemento salariale ammonta al 25 per cento. L'articolo 33 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro precisa le modalità di calcolo del supplemento salariale.

Il supplemento salariale per lavoro straordinario è, fatto salvo il capoverso 2, obbligatorio. Qualsiasi accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore che implichi una rinuncia a questa compensazione supplementare per lavoro straordinario non è pertanto ritenuto valido. La regolamentazione relativa al lavoro straordinario va distinta da quella relativa alla retribuzione di ore supplementari (lavoro effettuato oltre le ore di lavoro convenute contrattualmente, ma che non supera la durata massima della settimana lavorativa). La retribuzione di ore supplementari è disciplinata dal diritto privato ed è quindi possibile rinunciarvi. Se non si perviene a un'intesa ai sensi del capoverso 2, un supplemento del 25 per cento è aggiunto al regolare stipendio. Per il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e al-

tri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, deve essere indennizzato soltanto il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile. I datori di lavoro sono però liberi di retribuire anche queste sessanta ore.

Capoverso 2

Se il lavoratore vi consente, il lavoro straordinario può essere compensato da un congedo della stessa durata. Tale accordo non è vincolato ad alcuna forma particolare. L'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro precisa che la compensazione del lavoro straordinario mediante congedo deve essere effettuata entro 14 settimane (v. commento dell'art. 25 OLL 1). Tale termine può tuttavia essere prolungato fino a un anno di comune intesa fra il datore di lavoro e il lavoratore.

Il lavoro straordinario svolto in situazioni eccezionali secondo l'articolo 26 OLL 1 deve essere obbligatoriamente compensato entro sei settimane mediante un congedo della stessa durata. Le aziende che ricorrono al lavoro straordinario la domenica in applicazione delle disposizioni speciali dell'OLL 2 devono altresì compensarlo nel corso delle 14 settimane successive (v. commento dell'art. 8 OLL 2).